

Il risarcimento del danno erariale "da distrazione". Annotazione alla sentenza della Corte dei conti, Sezione Toscana, n. 35/2013

Parole-chiave: responsabilità amministrativa, fondi vincolati, omesso controllo dell'ente finanziatore, danno da distrazione

Riferimenti normativi: d.l. n. 180/1998; art. 16, l. n.179/2002

Massima 1: Sussiste il danno erariale da distrazione quando una amministrazione comunale, beneficiaria di finanziamenti pubblici a destinazione vincolata, utilizza gli stessi per scopi differenti rispetto a quelli posti a base della richiesta di finanziamento, in particolare per la realizzazione di opere diverse, anche se aventi finalità istituzionali.

Massima 2: Il superficiale controllo, sebbene periodico, effettuato dagli enti finanziatori, che abbia contribuito ad agevolare i comportamenti amministrativi illeciti, determina un concorso di responsabilità.

Il Sindaco, l'Assessore all'urbanistica e il responsabile dell'area lavori pubblici di un Comune avevano chiesto un finanziamento al Ministero dell'ambiente e alla Regione Toscana al fine di effettuare opere di consolidamento e ricostruzione di muri di contenimento nel centro storico del paese, a seguito di dissesto idrogeologico. A tale scopo avevano presentato al Ministero e alla Regione un progetto preliminare delle opere da realizzarsi. Ottenuto il finanziamento, lo stesso era utilizzato per la costruzione di un parcheggio multipiano, in totale difformità rispetto al progetto preliminare posto a base della richiesta.

La Corte dei conti ha condannato i trasgressori al risarcimento del danno cd. "da distrazione", con conseguente restituzione delle somme finanziate, non accogliendo le difese dei convenuti, i quali sostenevano comunque la sussistenza di una finalità istituzionale nella costruzione del parcheggio.

Tuttavia, considerato che parte delle opere realizzate avevano anche una funzione di contenimento idrogeologico e che l'omesso controllo (accertato in via incidentale) da parte del Ministero e della Regione sulla regolare esecuzione delle opere aveva agevolato la condotta illecita, i magistrati contabili hanno decurtato l'obbligazione risarcitoria dei responsabili.